



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9

40033 Casalecchio di Reno (BO)



Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Collegio dei Revisori

Verbale n. 11 del 22.04.2023

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione avente ad oggetto "Demolizione e ricostruzione asilo nido Zerbi – CUP F82C22000110006, linea finanziamento PNRR M4C1-I1.1 – Approvazione della variazione del quadro economico e variazione di bilancio urgente ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL"

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

nelle persone di:

Roberto	Rinaldini	Presidente	Presente in audio conferenza
Umberto	Melecchi	Componente	Presente in audio conferenza
Maria Luisa	Sassi	Componente	Presente in audio conferenza

Visti:

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale dalla quale si evince la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio;
- i tabulati riportanti i capitoli movimentati;
- la documentazione richiesta;
- gli approfondimenti effettuati in merito alla sussistenza dei requisiti di urgenza previsti dall'art. 175, comma 4, del TUEL ed in particolare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere;
- il prospetto riportato in allegato alla proposta di deliberazione in esame contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – Esercizio 2023, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 148.800,00	
	CA	€ 148.800,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00

SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 148.800,00
	CA		€. 148.800,00
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 148.800,00	€. 148.800,00
	CA	€. 148.800,00	€. 148.800,00

Considerato che

- dall'analisi della proposta di deliberazione l'atto di variazione è assunto, stante l'urgenza, dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e che lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- viene variato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- applicando le variazioni in esame al Bilancio di previsione 2023-2025 si assicura l'equilibrio generale ed il pareggio di bilancio;
- le variazioni non alterano l'equilibrio di bilancio e sono conformi al dettato legislativo;
- sussistono le motivazioni di urgenza stante la necessità di fronteggiare l'aumento dei materiali per agevolare l'avvio delle gare per nuove opere;
- sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella pubblicazione "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" il parere dell'organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta Comunale per motivi d'urgenza;

tenuto conto

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

il Collegio esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta di variazione di bilancio relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dal Testo Unico Enti Locali;
- congruità, coerenza, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi.

Come sopra accennato, l'art. 175, comma 4, del TUEL prevede che le variazioni di bilancio di competenza dell'organo consiliare possano essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza; con altre parole, il Legislatore, a causa dell'insorta urgenza, sacrifica una parte della potestà del Consiglio Comunale a favore della Giunta Comunale.

Tale modalità costituisce una deroga eccezionale all'iter ordinario; altrimenti ragionando si esautorerebbe il Consiglio Comunale di una sua competenza, così come individuata dall'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL.

L'organo di revisione è chiamato a verificare che l'urgenza sussista e sia adeguatamente esplicitata; l'organo di revisione è altresì chiamato a ricordare l'importanza che l'urgenza sussista e sia adeguatamente esplicitata e ribadita per ogni variazione coinvolta, al fine di evitare che l'urgenza perda nel tempo la centralità nelle variazioni che l'organo esecutivo adotta in sostituzione dell'organo consiliare.

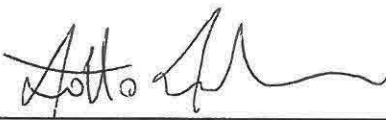
In tale ottica la dottrina ha modificato l'interpretazione sulla tempistica del parere da parte dell'organo di revisione sulle variazioni di bilancio ex dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta Comunale e non già sulla proposta di ratifica da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il parere dell'organo di revisione, sebbene obbligatorio, non è vincolante né per l'organo esecutivo né per l'organo consiliare, anche se in presenza di pareri negativi del revisore è sostanzialmente necessario che l'organo deliberante motivi le ragioni che ne determinano comunque l'adozione e i diversi punti di vista rispetto al revisore.

Reggio Emilia, 22 aprile 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente Dott. Roberto Rinaldini



Il Revisore Dott. Umberto Melecchi

Il Revisore Dott.ssa Maria Luisa Sassi

